Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 4 marzo 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1974, n. **863**.

Trasformazione in « Area di sviluppo industriale » e modificazioni allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 2 aprile 1968, n. 657, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la deliberazione n. 8 del 15 maggio 1974 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento, con la quale si è provveduto ad ampliare il comprensorio del Consorzio estendendolo all'intero territorio della provincia di Benevento; a richiedere il riconoscimento della trasformazione del « Nucleo di industrializzazione » in « Area di sviluppo industriale »; alla modifica della intestazione dello statuto, nonché alla modifica degli articoli 1 e 3 dello statuto stesso;

Vista la deliberazione n. 2756 del 24 maggio 1974 della giunta regionale della Campania;

Vista la nota della giunta regionale della Campania, assessorato per l'industria, artigianato, acque minerali e termali, cave e torbiere, caccia e pesca n. 3837/II del 10 ottobre 1974;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la trasformazione in « Area di sviluppo industriale » del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento, nonché la modifica apportata alla intestazione dello statuto ed agli articoli 1 e 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento nei termini indicati nella delibera n. 8 del 15 maggio 1974 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento, di cui alla planimetria ed al testo allegati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1974

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Primitivo di Manduria » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, che, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha promosso di propria iniziativa, sentito il parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia, il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Primitivo di Manduria » formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1973, n. 131;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Primitivo di Manduria » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Primitivo di Manduria » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica, sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie e decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Primitivo di Manduria ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Primitivo di Manduria » nel tipo liquoroso in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino liquoroso in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino liquoroso invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Primitivo di Manduria » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze

di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1975
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 38

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO « PRIMITIVO DI MANDURIA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Primitivo di Manduria » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Primitivo di Manduria » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno primitivo.

Art. 3.

La zona di produzione del vino rosso « Primitivo di Manduria » comprende:

in provincia di Taranto, i territori dei comuni di Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.

Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate: partendo al km 87 sulla strada provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale di Carosino fino ad incontrare quello di Monteparano, località Macchiella, lungo il quale prosegue, sempre verso sud, sino ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello. Prosegue quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all'incrocio di questi con quello di Faggiano, a sud del centro abitato di tale comune. Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km 76,500 circa), prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord fino a raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della Mass. A Grifone. Quindi, lungo il confine orientale di Fragagnano, prosegue verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in località Pappadai, segue poi il confine comunale di Grottaglie in direzione nord-est raggiungendo, sulla strada provinciale Francavilla-Carosino, il km 87 da dove la delimitazione era iniziata.

In provincia di Brindisi i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Primitivo di Manduria » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti ubicati su terreni caratterizzati dalla presenza di roccia calcarea tufacea spesso fessurata, poggiante su uno strato di argilla, sotto uno strato di terra fertile.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Primitivo di Manduria » non deve essere superiore ai q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire nel territorio di cui all'art. 3.

Le uve, per le quali è consentito un leggero appassimento solo sulla pianta, devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 13,50.

Nella preparazione dei vini sono consentiti solo i sistemi tradizionali che escludono qualsiasi correzione con concentrato.

E' consentita la preparazione del « Primitivo di Manduria » nel tipo liquoroso secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il vino « Primitivo di Manduria » destinato al consumo diretto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso tendente al violaceo ed all'arancione con l'invecchiamento;
odore: aroma leggero caratteristico;
sapore: gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato con l'invecchiamento; può anche essere leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 10 grammi per litro;
gradazione alcoolica minima complessiva: 14,00;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Primitivo di Manduria », quando proviene da uve che assicurino al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 15, può essere preparato nei tipi: dolce naturale, liquoroso dolce naturale, liquoroso secco, da indicare in etichetta e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Dolce naturale:
gradazione alcoolica minima complessiva: 16, di cui effettiva almeno 13 e un minimo da svolgere di 3 gradi.

Liquoroso dolce naturale:
gradazione alcoolica minima complessiva: 17,5, di cui effettiva almeno 15 e un minimo di 2,5 gradi da svolgere.

Liquoroso secco:
gradazione alcoolica minima complessiva: 18, di cui effettiva almeno 16,5 e un minimo di 1,5 gradi da svolgere.

Art. 8.

Il « Primitivo di Manduria » nei tipi normale e « Dolce naturale » non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il « Primitivo di Manduria » nei tipi liquorosi deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dalla data di alcoolizzazione.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Primitivo di Manduria », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(1357)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente lo ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408, e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1973, con il quale il dott. Stelio Casoni è stato nominato, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, componente del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. per la durata di un quadriennio;

Considerato che il predetto Ministero ha proposto la sostituzione del dott. Stelio Casoni, collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, designando il ragioniere principale Mario Rampazzi;

Decreta:

Il rag. Mario Rampazzi è nominato, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Stelio Casoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1975

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

(1410)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1975.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 19 luglio 1971, n. 565, concernente il riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1972, con il quale è stato provveduto alla nomina del collegio dei revisori dei conti dell'opera anzidetta, per la durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 11 della legge sopra citata;

Considerato che i tre componenti del menzionato organo collegiale, funzionari dell'amministrazione dello Stato, sono stati collocati a riposo per esodo volontario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto di dover procedere alla loro sostituzione;

Viste le designazioni formulate al riguardo;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine, per la rimanente durata del quinquennio in corso, è composto come segue:

Ferraro rag. Vincenzo, membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bartolucci dott. Walter, membro designato dal Ministero del tesoro;

Drigo dott. Gianfranco, membro designato dal Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1975

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione di verifica per la vigilanza tecnica sulla produzione dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1972, registro n. 38 Finanze, foglio n. 21;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974, registro n. 24 Finanze, foglio n. 172;

Vista la nota 26 settembre 1974, con la quale il Consorzio industrie fiammiferi, in sostituzione dell'ingegnere Muzio Muzzi, collocato a riposo, ha designato il rag. Giuseppe Proni, quale proprio rappresentante in seno alla commissione di verifica incaricata della vigilanza tecnica sulla produzione dei fiammiferi prevista dall'art. 12 delle norme di esecuzione allegate al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di modificare la composizione della commissione innanzi citata;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Proni è nominato membro della commissione citata nelle premesse, quale rappresentante del Consorzio industrie fiammiferi, in sostituzione dell'ing. Muzio Muzzi, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1975
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 194

(1413)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.

Istituzione, nella provincia di Oristano, degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306, concernente la istituzione della provincia di Oristano;

Considerato che la sopracitata legge, all'art. 3, stabilisce che i Ministri competenti, sentita la regione sarda, emaneranno i provvedimenti occorrenti per la sua attuazione;

Visto l'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Attesa, pertanto, la necessità di provvedere alla costituzione, nella provincia di Oristano, degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale;

Sentita la regione sarda;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituiti, nella provincia di Oristano, gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale, i quali esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le attribuzioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 2.

Gli uffici predetti entreranno in funzione un mese dopo la pubblicazione del predetto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione sarda, nel Foglio annunzi legali e nell'albo della provincia di Cagliari e Nuoro e negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Oristano.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 260

(1748)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Conferma della autorizzazione concessa alla S.p.a. Albarelli ad esercitare un magazzino generale in Como.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1970 con il quale la S.p.a. Magazzini e frigoriferi, con sede in Verona, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Como, frazione di Pontechiasso, via Oldelli n. 10;

Vista l'istanza in data 3 aprile 1973 con la quale la S.p.a. Albarelli, con sede in Verona, chiede che le sia confermata la suddetta autorizzazione a seguito di fusione con la S.p.a. Magazzini e frigoriferi e con la S.p.a. SIA, avente anch'essa sede in Verona;

Visti i documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa alla S.p.a. Magazzini e frigoriferi con il decreto ministeriale 21 luglio 1970 per l'esercizio di un magazzino generale in Como, frazione di Pontechiasso, via Oldelli n. 10, richiamata nelle premesse, è confermata alla S.p.a. Albarelli, con sede in Verona, a seguito di fusione con la stessa S.p.a. Magazzini e frigoriferi e con la S.p.a. SIA.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAZZARINO

Il Ministro per le finanze
TANASSI

(1369)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Carmen de Patagones ed istituzione in Viedma (Rio Negro) di un vice consolato di 2ª categoria (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con cui veniva istituita un'agenzia consolare di 2ª categoria in Carmen de Patagones (Argentina);

Considerata la necessità di provvedere alle esigenze della collettività italiana in Argentina;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2 categoria in Carmen de Patagones è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Viedma (Rio Negro) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato in Bahia Blanca, con la seguente circoscrizione: partidos di: Adolfo Alsina, Conesa, San Antonio e Valcheta della Provincia di Rio Negro e Carmen de Patagones della Provincia di Buenos Aires.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1974

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1975
Registro n. 400 *Esteri, foglio n.* 169

(1372)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Zemar S.r.l., in Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Maglificio Zemar S.r.l., con sede in Mantova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Zemar S.r.l., con sede in Mantova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1690)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1975.

Approvazione di clausola particolare di opzione per la conversione a scadenza in rendita immediata adeguabile di prestazioni relative a tariffe non adeguabili presentata dalla S.p.a. Ausonia vita, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Ausonia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare di opzione per la conversione a scadenza in rendita adeguabile di prestazioni relative a tariffe non adeguabili;

Vista la clausola allegata alla domanda predetta;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola particolare di opzione per convertire alla scadenza in rendita adeguabile le prestazioni relative a tariffe vita non adeguabili, presentata dalla società per azioni Ausonia vita, con sede in Milano.

Roma, addì 10 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1975.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Lloyd Italico vita, in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni, Lloyd Italico con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza, relative alla copertura del rischio di invalidità parificato a quello del decesso, nelle assicurazioni individuali a forme temporanee per il caso di morte;

Viste le condizioni particolari di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato. le condizioni particolari di polizza relative alla copertura del rischio di invalidità parificato a quello del decesso, nelle assicurazioni individuali a forme temporanee per il caso di morte, presentate dalla società per azioni Lloyd Italico vita, con sede in Genova.

Roma, addì 10 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(1729)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1968, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio di bonifica dell'Aso Pedaso ha chiesto ai sensi della legge n. 126 la classificazione della strada di bonifica in località « S. Michele » che collega la strada provinciale « Valmenocchia » con la strada provinciale « S. Giuseppe » dell'estesa di chilometri 4+299;

Visto il voto 11 settembre 1973, n. 726, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto per la strada in parola i requisiti di cui all'art. 4/*d* della legge n. 126 per essere classificata provinciale;

Vista la delibera 25 ottobre 1974, n. 314, con la quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la strada di cui sopra può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse dell'estesa di km 4+299 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1371)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Isernia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.027

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.193
qualificati . . . . » 6.823
specializzati . . . . » 7.453

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1301)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Chieti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.025

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.671
qualificati . . . . » 5.244
specializzati . . . . » 5.811

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1303)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Grosseto ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 7.633
Salariati fissi:	
comuni	» 5.764
qualificati	» 6.349
specializzati	» 6.933

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1302)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori del commercio e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1947, con il quale si dispose la nomina dell'avv. Dante Lojoli a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori del commercio, nonché sulla liquidazione delle disciolte federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza dei creditori della predetta Confederazione;

Vista la lettera del 14 dicembre 1974 con la quale l'Associazione nazionale ex dipendenti confederali designa quale proprio rappresentante, in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio e delle disciolte federazioni nazionali ad essa aderenti, il dott. Domenico Dorata in sostituzione dell'avv. Dante Lojoli;

Decreta:

Il dott. Domenico Dorata è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori del commercio e delle federazioni nazionali ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Dante Lojoli, dimissionario, in rappresentanza dei creditori della predetta Confederazione.

Roma, addì 12 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1414)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.

Applicazione della tabella A annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari per il personale dipendente dall'ambasciata del Libano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'istanza avanzata dall'ambasciata del Libano intesa ad ottenere l'applicazione delle norme sugli assegni familiari a tutto il personale dipendente;

Considerata l'opportunità di applicare la misura dei contributi e degli assegni secondo la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie professionali;

Decreta:

Al personale dipendente dall'ambasciata del Libano è applicata a decorrere dal 1° ottobre 1973, la tabella *A*, con le modalità delle categorie professionali, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, addì 12 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1694)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta A. & G. F.lli Breschi, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione e della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare;

Considerato che la ditta A. & G. F.lli Breschi di Firenze ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'acquisto di n. 100 macchine da calcolo « Unisonic » di

origine giapponese e provenienza USA di cui al mod. *B*-Import n. 3.459.857 di $ 43.000, rilasciato in data 10 ottobre 1973 dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Firenze;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'importazione definitiva della merce è stata effettuata, limitatamente a $ 8.600, entro il termine di validità dell'impegno e per $ 12.900 e $ 21.500 con ritardi, rispettivamente, di trentuno e novantasei giorni;

Viste le giustificazioni addotte dalla ditta con istanza del 1° aprile 1974;

Ritenuto che tali giustificazioni non possono, neppure sotto la prospettazione fattane dall'interessata, essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dello art. 5 della citata legge n. 1126 del 1952, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Visto il conforme parere espresso dall'Ufficio italiano dei cambi con nota n. 302161 del 26 settembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta A. & G. F.lli Breschi di Firenze mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Firenze, nella misura del 5% dell'importo di $ 34.400 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1975

Il Ministro: De Mita

(1274)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.

Autorizzazione alla società « Revisioni Europa - Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Revisioni Europa - Società per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Revisioni Europa - Società per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, numero 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Donat-Cattin

Il Ministro per la grazia e giustizia
Reale

(1368)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

Riserva di pesca nel mare territoriale antistante la regione Sicilia.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 221 del codice della navigazione;

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto l'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2141/70 del Consiglio del 20 ottobre 1970, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture;

Visto l'art. 100 del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea del 22 gennaio 1972, ratificato e reso esecutivo con legge 21 dicembre 1972, n. 826;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista in detto art. 100 del trattato di adesione, limitatamente al mare territoriale antistante la regione Sicilia, in quanto le popolazioni locali traggono dall'attività peschereccia parte sostanziale delle loro risorse;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Articolo unico

La riserva di pesca a favore dei cittadini italiani e delle navi di bandiera nazionale disposta dall'art. 221 del codice della navigazione, è operante anche nei confronti degli Stati membri della Comunità economica europea fino al 31 dicembre 1982, limitatamente alla zona di sei miglia di mare territoriale antistante la regione Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: Gioia

(1749)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Falco S.p.a. - Industrie confezioni, in Cardito.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Luigi Falco S.p.a. - Industrie confezioni di Cardito (Napoli), con effetto dal 16 aprile 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Falco S.p.a. - Industrie confezioni di Cardito (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: Toros

(1689)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1975.

Determinazione, per l'anno 1974, della quota d'imposta non detraibile, ai fini dell'IVA, da parte delle aziende di credito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie;

Visto il decreto legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta l'opportunità di fare uso della facoltà conferita dal quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive disposizioni integrative e correttive, per quanto concerne la determinazione, per l'anno 1974, della quota d'imposta non detraibile, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 19, da parte delle aziende di credito;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende ed istituti di credito previsti dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono determinare, per l'anno 1974, l'ammontare d'imposta non detraibile ai sensi del terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive disposizioni integrative e correttive, applicando il coefficiente del 65 per cento sull'importo dell'IVA che ha gravato gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati nell'anno 1974.

Non è in ogni caso detraibile, per l'intero suo ammontare, l'imposta che ha gravato i beni indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'imposta relativa ai prodotti indicati ai numeri 22, 23, 24, 25 e 26 della tabella stessa, per i quali, ai sensi del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, la detrazione dell'imposta è ammessa, nei limiti previsti nel comma precedente, soltanto se i prodotti medesimi sono destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Art. 2.

Le aziende ed istituti di credito indicati nell'articolo precedente che nell'anno 1974 hanno effettuato anche operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a finanziamenti erogati anteriormente al primo gennaio 1974, hanno diritto ad una riduzione del coefficiente di indetraibilità fissato al precedente art. 1, da determinarsi come appresso.

Ciascuna azienda od istituto di credito calcola la percentuale delle operazioni soggette a regimi fiscali sostitutivi rispetto all'ammontare complessivo di tali operazioni e di quelle esenti a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed applica detta percentuale al coefficiente 65 stabilito all'art. 1. Il risultato ottenuto, arrotondato all'unità inferiore, rappresenta la misura in cui il coefficiente del 65 per cento deve essere ridotto ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta indetraibile.

Art. 3.

Le aziende ed istituti di credito considerati nell'art. 2 hanno diritto all'integrale detrazione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ipotesi in cui il coefficiente di indetraibilità determinato ai sensi dei precedenti articoli risulti inferiore al 6 per cento.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia per l'anno 1974.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1975

Il Ministro: Visentini

(1750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 51-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Puzzo Tommaso, in Palermo, via Tuköry n. 208, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 51-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1462)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 431-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bissolo Amerigo, in Valenza, via XX Settembre n. 11, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 431-AL », ha dichiarato di aver smarrito i tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1455)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 41-VC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Farè Mario & Figlio di Farè Luigi, in Vercelli, via Olcenengo n. 21, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 41-VC » ha dichiarato di aver smarrito un punzone recante il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vercelli.

(1453)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 27 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	627,60	627,60	626,30	627,60	629,50	627,55	627,50	627,60	627,60	627,60
Dollaro canadese	628,95	628,95	628,50	628,95	630,25	628,90	631 —	628,95	628,95	628,90
Franco svizzero	262,17	262,17	262,50	262,17	259,20	262,10	262,40	262,17	262,17	262,10
Corona danese	117 —	117 —	117 —	117 —	115,25	117,05	117,10	117 —	117 —	117 —
Corona norvegese	128,07	128,07	128,30	128,07	127,80	128,05	128,1350	128,07	128,07	128,10
Corona svedese	160,78	160,78	160,90	160,78	161,05	160,70	160,65	160,78	160,78	160,75
Fiorino olandese	267,16	267,16	267,70	267,16	267,25	267,10	267,35	267,16	267,16	267,15
Franco belga	18,4575	18,4575	18,47	18,4575	18,45	18,45	18,47	18,4575	18,45	18,45
Franco francese	151,17	151,17	150,70	151,17	150,25	151,15	151,05	151,17	151,17	151,16
Lira sterlina	1523,55	1523,55	1524 —	1523,55	1529,35	1523,50	1522,75	1523,55	1523,55	1523,55
Marco germanico	275,50	275,50	275,50	275,50	276,30	275,40	275,20	275,50	275,50	275,50
Scellino austriaco	38,68	38,68	38,67	38,68	38,95	38,65	38,6550	38,68	38,68	38,65
Escudo portoghese	26,41	26,41	26,40	26,41	26,35	26,40	26,35	26,41	26,41	26,40
Peseta spagnola	11,2775	11,2775	11,28	11,2775	11,40	11,25	11,2875	11,2775	11,27	11,27
Yen giapponese	2,199	2,199	2,20	2,199	2,212	2,19	2,1985	2,199	2,19	2,19

Media dei titoli del 27 febbraio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,850
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,950
» 5 % (Ricostruzione)	95 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,175
» 5 % (Città di Trieste)	91,700
» 5 % (Beni esteri)	90,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,950
» 5,50 % » » 1968-83	81,450
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,725
» 6 % » » 1971-86	84,350
» 6 % » » 1972-87	83,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,900
» » » 5,50 % 1977	100,050
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,200
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,900
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,100
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,450
» poliennali 7 % 1978	95,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	627,55
Dollaro canadese	629,975
Franco svizzero	262,285
Corona danese	117,05
Corona norvegese	128,102
Corona svedese	160,715
Fiorino olandese	267,255
Franco belga	18,464
Franco francese	151,11
Lira sterlina	1523,15
Marco germanico	275,35
Scellino austriaco	38,667
Escudo portoghese	26,38
Peseta spagnola	11,282
Yen giapponese	2,199

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° settembre 1974 al 6 ottobre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) numero 2244/74, n. 2347/74 e n. 2456/74.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-9-1974 al 15-9-1974	dal 16-9-1974 al 30-9-1974	dal 1°-10-1974 al 6-10-1974
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:			
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:			
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:			
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	10.236,78	10.236,78	10.324,89
	04.01-115	b. altri	8.634,78	8.634,78	8.722,89
		II. altri:			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-210	1. inferiore o uguale a 4 %	8.634,78	8.634,78	8.722,89
	04.01-251				
	04.01-255	2. superiore a 4 %	11.037,78	11.037,78	11.125,89
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-310	1. inferiore o uguale a 4 %	7.833,78	7.833,78	7.921,89
	04.01-351				
	04.01-355	2. superiore a 4 %	10.236,78	10.236,78	10.324,89
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-801	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % . . .	26.272,80	26.272,80	26.272,80
	04.01-803	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % . .	55.581,39	55.581,39	55.581,39
	04.01-805	III. superiore a 45 %	85.899,24	85.899,24	85.899,24
04.02		*Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:*			
		A. senza aggiunta di zuccheri:			
	04.02-110	I. siero di latte	4.157,19	4.157,19	4.157,19
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5 %	21.226,50	21.226,50	22.243,77
	04.02-230	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . .	47.419,20	47.419,20	47.419,20
	04.02-271	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . .	49.021,20	49.021,20	49.021,20
	04.02-275	4. superiore a 29 %	59.650,47	59.810,67	59.810,67
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5 %	16.420,50	16.420,50	17.437,77
	04.02-330	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . .	42.613,20	42.613,20	42.613,20
	04.02-371	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % .	44.215,20	44.215,20	44.215,20
	04.02-375	4. superiore a 29 %	54.844,47	55.004,67	55.004,67
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:			
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	8.354,43	8.354,43	8.354,43
	04.02-430	2. altri	11.278,08	11.278,08	11.278,08
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45 % . . .	55.581,39	55.581,39	55.581,39
	04.02-475	2. superiore a 45 %	85.899,24	85.899,24	85.899,24

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-9-1974 al 15-9-1974	dal 16-9-1974 al 30-9-1974	dal 1°-10-1974 al 6-10-1974
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:			
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*a*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*b*):			
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 % .	23.229,00	23.229,00	23.229,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 % .	26.433,00	26.433,00	26.433,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 % .	28.836,00	28.836,00	28.836,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % .	30.438,00	30.438,00	30.438,00
		b. altri (*c*):			
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	164,21 per kg (*i*)	164,21 per kg (*i*)	174,38 per kg (*i*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	426,13 per kg (*i*)	426,13 per kg (*i*)	426,13 per kg (*i*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	548,44 per kg (*i*)	550,05 per kg (*i*)	550,05 per kg (*i*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	164,21 per kg (*l*)	164,21 per kg (*l*)	174,38 per kg (*l*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	426,13 per kg (*l*)	426,13 per kg (*l*)	426,13 per kg (*l*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	548,44 per kg (*l*)	550,05 per kg (*l*)	550,05 per kg (*l*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	19.792,71	19.792,71	19.792,71
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*c*):			
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	555,81 per kg (*l*)	555,81 per kg (*l*)	555,81 per kg (*l*)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	858,99 per kg (*l*)	858,99 per kg (*l*)	858,99 per kg (*l*)
04.03		Burro:			
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	101.062,17	101.062,17	101.062,17
	04.03-900	B. altro	123.297,93	123.297,93	123.297,93
04.04		Formaggi e latticini:			
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*b*):			
		a. in forme standard (*d*) e di un valore franco frontiera (*e*), per 100 kg di peso netto:			
	04.04-111	1. uguale o superiore a 165,54 U.C. ed inferiore a 185,54 U.C.	12.015,00	12.015,00	12.015,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 185,54 U.C.	86.548,05 (*m*)	86.548,05 (*m*)	86.548,05 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:			
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:			
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 185,54 U.C. e inferiore a 213,54 U.C. per 100 kg di peso netto	12.015,00	12.015,00	12.015,00
	04.04-117	bb uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 213,54 U.C. per 100 kg di peso netto	86.548,05 (*m*)	86.548,05 (*m*)	86.548,05 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*f*) e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 233,54 U.C. per 100 kg di peso netto	86.548,05 (*m*)	86.548,05 (*m*)	86.548,05 (*m*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-9-1974 al 15-9-1974	dal 16-9-1974 al 30-9-1974	dal 1°-10-1974 al 6-10-1974
04.04 (*segue*)	04.04-190	II. altri	86.548,05	86.548,05	86.548,05
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*b*)	77.664,96 (*n*)	75.902,76 (*n*)	75.902,76 (*n*)
	04.04-301 04.04-305	C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	55.020,69	53.618,94	52.713,81
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*), di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*b*):			
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	24.030,00	24.030,00	24.030,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	24.831,00	24.831,00	24.831,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	28.035,00	28.035,00	28.035,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	71.297,00	71.297,01	71.297,01
	04.04-405	2. superiore a 48 %	75.942,81	75.942,81	75.942,81
	04.04-407	b. superiore a 36 %	140.022,81	140.022,81	140.022,81
		E. altri:			
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale **a 40%** ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	04.04-511 04.04-513 04.04-515	a. inferiore o uguale a 47 % . .	77.664,96	75.902,76	75.902,76
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:			
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	65.673,99	64.672,74	77.993,37
		2. *Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie* grasse, nella sostanza secca (*b*):			
	04.04-711	aa. inferiore o uguale a 48 %	72.794,88 (*o*)	72.794,88 (*o*)	72.794,88 (*o*)
	04.04-715	bb. superiore a 48 %	72.794,88 (*p*)	72.794,88 (*p*)	72.794,88 (*p*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*b*)	72.794,88 (*q*)	72.794,88 (*q*)	72.794,88 (*q*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*b*)	72.794,88 (*q*)	72.794,88 (*q*)	72.794,88 (*q*)
	04.04-770 04.04-780	5. altri	72.794,88	72.794,88	72.794,88
		c. superiore a 72 %:			
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	54.596,16	54.596,16	54.596,16
	04.04-860	2. altri	136.874,88	136.874,88	136.874,88
		II. non nominati:			
	04.04-911 04.04-913 04.04-915	a. grattugiati o in polvere	77.664,96	75.902,76	75.902,76
	04.04-950 04.04-970	b. altri	136.874,88	136.874,88	136.874,88
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:			
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	8.610,75	8.610,75	8.610,75
	17.02-190	II. altri	8.610,75	8.610,75	8.610,75

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-9-1974 al 15-9-1974	dal 16-9-1974 al 30-9-1974	dal 1°-10-1974 al 6-10-1974
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	17.05-201 17.05-205	A. lattosio e sciroppo di lattosio	8.610,75	8.610,75	8.610,75
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:			
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (*h*):			
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:			
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:			
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	13.921,38	13.921,38	14.632,33
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	17.694,09	17.694,09	18.687,33
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:			
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	16.380,45	16.380,45	17.293,59
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:			
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	13.096,35	13.096,35	13.809,24
	23.07-500	II. non contenenti né amido, né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	17.694,09	17.694,09	18.687,33

(*a*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

(*c*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*d*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse . . . . da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*e*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore o il prezzo fob del Paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 per 100 kg di peso netto (regolamento (CEE) n. 1055/68).

(*f*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il Paese di origine del formaggio.

(*g*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole e in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelle della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1) in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g,
oppure
di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;
3) in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*h*) Ai sensi della sottovoce ex 23.07-B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(*i*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. 4.806;
C) L. zero.

(*l*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. zero.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 6.007,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*o*) Il prelievo è limitato a 49,05 U.C. (pari a L. 39.289,05) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*p*) Il prelievo è limitato a 69,05 U.C. (pari a L. 55.309,05) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*q*) Il prelievo è limitato a 49,05 U.C. (pari a L. 39.289,05) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(1649)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili, dal 1° settembre 1974 al 27 ottobre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2261/74, n. 2271/74, n. 2275/74, n. 2280/74, n. 2284/74, n 2299/74, n. 2309/74, numero 2316/74, n. 2323/74, n. 2334/74, n. 2344/74, n. 2358/74, n. 2368/74, n. 2374/74, n. 2381/74, n. 2396/74, n. 2408/74, n. 2412/74, n. 2415/74, n. 2426/74, n. 2441/74, numero 2451/74, n. 2481/74, n. 2490/74, n. 2505/74, n. 2508/74, n. 2524/74, n. 2548/74, n. 2554/74, n. 2567/74, n. 2575/74, n. 2590/74, n. 2601/74, n. 2611/74, n. 2618/74, n. 2626/74, n. 2642/74, n. 2662/74, n. 2671/74, n. 2676/74, n. 2685/74 e n. 2698/74.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/3-9-1974	4-9-1974	5-9-1974	6/9-9-1974	10/11-9-1974	12/17-9-1974	18-9-1974	19/27-9-1974	28/30-9-1974	1-10-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	9.652,05	12.359,43	11.422,26	14.169,69	15.082,83	14.169,69	15.082,83	14.169,69	15.539,40	17.734,14
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	2/4-10-1974	5/6-10-1974	7-10-1974	8-10-1974	9-10-1974	10-10-1974	11-10-1974	12/16-10-1974	17/18-10-1974	19/23-10-1974	24/27-10-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	14.994,72	7.233,03	13.921,38	12.095,10	13.000,23	15.459,30	10.941,66	10.028,52	11,846,79	12.743,91	12.143,16
		Semole e semolini:											
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L 400,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).
(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di L. 3.604,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di L 801,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).
(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L 400,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n 1234/71).
(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(1281)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 6 maggio 1974 al 17 maggio 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1093/74 e n. 1175/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 6-5-1974 al 10-5-1974	dall'11-5-1974 al 12-5-1974	dal 13-5-1974 al 17-5-1974
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	4.386,63	3.733,73	3.733,73
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	8.502,70	8.502,70	7.653,29
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	4.386,63	3.733,73	3.733,73
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	4.386,63	3.733,73	3.733,73
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	15.458,94	15.458,94	13.915,33
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	15.458,94	15.458,94	13.915,33
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.722,34	4.870,08	4.870,03
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.386,63	3.733,73	3.733,73
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.722,34	4.870,08	4.870,08
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.386,63	3.733,73	3.733,73
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.722,34	4.870,08	4.870,08
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.386,63	3.733,73	3.733,73
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40%, in peso	5.499,65	4.637,97	4.637,97

(1160)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1974 è stata revocata per indegnità la onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana concessa con decreto 30 dicembre 1961 al sig. Francesco Majorino, nato a Ventotene l'11 giugno 1901.

(857)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto del prefetto della provincia dell'Istria numero 369 dell'8 novembre 1929, con il quale il cognome del sig. Matteo Dobrillovich, nato a Sorbaz di Buie (Pola) il 24 settembre 1867, venne ridotto nella forma italiana di « Debrilli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla seconda moglie Anna Smillovich, alla figlia Giovanna, al figlio Matteo della prima moglie defunta Maria Vidach, nonchè alla nuora Giovanna Peternich;

Vista la domanda di data 11 gennaio 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale la nipote del predetto, sig.na Maria Debrilli, nata a Buie (Pola) il 10 febbraio 1928, residente a Trieste, Padriciano 60, chiede la restituzióne del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Dobrillovich », posseduto dal padre Matteo prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Vista la nota n. K.8 di data 5 agosto 1959 con la quale il Ministero dell'interno ha delegato a questa prefettura il potere di revocare i decreti di riduzione di cognomi a suo tempo adottati dai prefetti delle province di Pola, Fiume e Zara, cedute alla Jugoslavia;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in memessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Matteo, Debrilli Maria, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Dobrillovich ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 febbraio 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(1513)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso, per titoli e per esami, a sei posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 giugno 1961, n 575;
Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974, registro n. 7 Difesa, foglio n. 395, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di sei guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di sei guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

1. Accogli Luigi . . . . punti 34,40
2. Sofia Giuseppe . . . . » 32,02
3. Mariani Siro . . . . » 31,22
4. Frascella Saverio . . » 31 —
5. Renzulli Vincenzo . . » 30,96
6. Porciani Stefano . . . . . » 30,16
7. Chiaffitella Agostino . . . . » 28,34
8. Albano Antonio . . . . . » 27,63

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di sei guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

Accogli Luigi;
Sofia Giuseppe;
Mariani Siro;
Frascella Saverio;
Renzulli Vincenzo;
Porciani Stefano.

Art. 3.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di sei guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

Chiaffitella Agostino;
Albano Antonio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 178

(1665)

Graduatoria del concorso, per titoli e per esami, a due posti di guardiamarina (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;
Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974, registro n. 7 Difesa, foglio n. 395, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due guardiamarina (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di commissariato militare marittimo;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due guardiamarina (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

1. Marin Mauro . . . . punti 33 —
2. Scarano Antonio . . . . » 31,29
3. Pernisco Vincenzo . . . . » 31,04

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due guardiamarina (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

Marin Mauro;
Scarano Antonio.

Art. 3.

Il seguente candidato di cui all'art. 1 è dichiarato idoneo nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due guardiamarina (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

Pernisco Vincenzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1974
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 327

(1664)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 368, avrà luogo il giorno 21 marzo 1975, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi n. 5, Firenze.

(1791)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito del concorso per la esecuzione ed ideazione di opere artistiche per le nuove sedi della pretura penale, della pretura civile e del tribunale penale di piazzale Clodio, in Roma.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale per la esecuzione ed ideazione di opere artistiche per le nuove sedi della pretura penale, della pretura civile e del tribunale penale in piazzale Clodio, in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1973, n. 251, istituita ai sensi della legge 29 luglio 1949, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, ha dichiarato vincitori i bozzetti dei seguenti artisti:

Per pannelli di vetro artistico:

I gruppo: Luigi Montanarini;
II gruppo: Silvio Pasquarelli;
III gruppo: Mario Picone;
IV gruppo: Enzo Brunori.

Per pannello in vetro artistico scalone centrale tribunale penale:

V gruppo: Pietro Toso.

Per la scultura è dichiarato vincitore il bozzetto dell'artista Alfio Castelli.

(1721)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli *pro tempore* n. 6433 in data 6 giugno 1973, con il quale viene bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, riguardo al conferimento di quattro posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1972;

Visti i decreti del medico provinciale di Napoli *pro tempore* numeri 2415 e 2416, 2416/1 e 2416/2 in data 5 febbraio 1975, con i quali sono individuati i candidati ammessi e quelli esclusi riguardo alla partecipazione al concorso sunnominato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei medici-chirurghi della provincia di Napoli, dell'Università degli studi di Napoli, dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui al preambolo del presente decreto, è così costituita:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, vice direttore generale affari amministrativi e personale, carriera amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Fasano dott. Nestore, vice prefetto ispettore, carriera amministrativa della prefettura di Napoli;

Angelillo prof. Bruno, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Napoli;

Bossa prof. Guido, professore fuori ruolo della clinica medica dell'Università di Napoli;

Di Leo dott. Vito, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Santella dott. Nicola, ufficiale sanitario titolare del comune di Ischia (Napoli).

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Walter Campanelli, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Napoli ed agli albi dei comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo in Napoli non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 5 febbraio 1975

Il medico provinciale: MORANTE

(1404)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3332 in data 20 dicembre 1973 (integrato con decreto n. 393 del 9 febbraio 1974) con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 dicembre 1973;

Letti i verbali della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Vigilante Mario	punti	60,012
2. Protano Michele	»	58,925
3. Cappiello Francesco Paolo	»	56,864
4. Colafelice Nicola	»	53,617
5. Izzo Mario	»	52,403
6. Fischetti Pasquale	»	48,467
7 Pepe Nicola	»	45,793
8. Simone Pasqualino	»	45 —
9. Pacilli Giovanni	»	44,111
10. Stilla Mario	»	43.972
11. Condorelli Filippo	»	42,243

Foggia, addì 14 gennaio 1975

Il medico provinciale: CRUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 98 in data 14 gennaio 1975, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 dicembre 1973;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno segnata:

1) Vigilante Mario: Sannicandro Garganico;
2) Protano Michele: Foggia (seconda condotta);
3) Cappiello Francesco Paolo: S. Severo (centro S. Nicola);
4) Izzo Mario: Cerignola (seconda condotta);
5) Fischetti Pasquale: Rignano Garganico;
6) Pepe Nicola: Ischitella;
7) Simone Pasqualino: Torremaggiore;
8) Pacilli Giovanni: Alberona;
9) Stilla Mario: Roseto Valfortore;
10) Condorelli Filippo: Consorzio Celle S. Vito-Faeto.

Foggia, addì 14 gennaio 1975

Il medico provinciale: CRUPI

(1726)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1975, n. 5.

Modifica e ulteriori finanziamenti della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54, concernente provvidenze per la salvaguardia ed il restauro delle cose di interesse storico, artistico e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 14 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla lettera *c*) dell'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54, le parole: «rilasciati dall'istituto statale d'arte di Trento o dall'istituto d'arte di Pozza di Fassa», sono soppresse.

Art. 2.

Per le provvidenze di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54, come modificata dal precedente articolo, è autorizzato lo stanziamento di lire 10.000.000 annui per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1974.

Per i fini di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54, è autorizzato lo stanziamento di L. 90.000.000 annui per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 100.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 920 - categoria III. — Spese per borse di studio per la partecipazione a corsi di restauro presso istituti italiani e stranieri o presso restauratori di chiara fama . L. 10.000.000

Cap. 3430 - categoria IX. — Spesa per l'acquisto di immobili, di opere d'arte, documenti storici, pubblicazioni rare e di pregio da assicurare al patrimonio della provincia al fine di garantirne il pubblico godimento . . . . . . » 90.000.000

Totale variazioni di nuova istituzione . . L. 100.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 7 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(656)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1974, n. 27.

Nuove agevolazioni per la predisposizione di aree destinate ad insediamenti del settore di produzione secondaria ad opera di comuni, consorzi di comuni, altri enti pubblici e privati imprenditori - Rifinanziamento della legge provinciale 6 novembre 1973, n. 66.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei concorsi costanti per la durata di quindici anni previsti dalla legge provinciale 6 novembre 1973, n. 66, è autorizzata una spesa con il limite di impegno di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974, da erogarsi secondo le disposizioni della legge stessa.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1988.

I fondi eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, e successive leggi regionali e provinciali di rifinanziamento, che non siano stati ancora liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le modalità di cui alla legge provinciale 6 novembre 1973, n. 66.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 150.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3888. — Spese per la concessione di contributi in conto interessi per la predisposizione di aree destinate ad insediamenti del settore di produzione secondaria . . . . L. 150.000 000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 150 000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. **28.**

Provvidenze per l'apprestamento di aree per impianti produttivi per iniziativa della provincia - Ulteriore finanziamento della legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **61** *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità della legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45, è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1974, la spesa di L. 1.200.000.000.

I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art 2.

Con apposito regolamento della giunta provinciale saranno precisate le modalità di determinazione del prezzo di alienazione delle aree considerando l'entità degli investimenti ed il numero e la qualità dei posti da realizzare ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 1.200.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3845. — Spese per provvidenze per lo apprestamento di aree per impianti produttivi L. 1.200.000 000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 1.200 000 000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. **29.**

Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali - Ulteriore finanziamento della legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46, è autorizzata una spesa con il limite di impegno di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974, da utilizzare secondo le disposizioni della legge stessa e successive modifiche.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1983.

I fondi eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge la giunta provinciale è autorizzata ad emanare un regolamento di esecuzione.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 150.000 000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3870. — Agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese industriali . . . . L. 150.000 000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 150.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(1187)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1975, n. **4.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 maggio 1972, n. 8 e 6 febbraio 1974, n. 7, contenenti norme in materia urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 22 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE NORME PER LA FORMAZIONE E LA REVISIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 1.

I comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, sono obbligati alla revisione della perimetrazione dei centri abitati, deliberata a norma del primo comma dell'art. 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati nell'articolo successivo, o alla sua conferma ove già rispondente a tali criteri.

La revisione o la conferma della perimetrazione è effettuata con deliberazione del consiglio comunale e deve essere trasmessa alla Regione per l'approvazione entro novanta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge o, per i comuni che a tale data non risultino più tenuti all'applicazione dei limiti di cui ai primi tre comma dell'art. 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, dalla data di notifica dell'eventuale provvedimento di restituzione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione per rielaborazione.

Le perimetrazioni di cui al comma precedente sono approvate dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore incaricato.

Con il provvedimento di approvazione e secondo le procedure indicate dall'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, possono essere introdotte d'ufficio quelle modifiche riconosciute necessarie per adeguare le perimetrazioni ai criteri indicati al successivo articolo.

Il sindaco è tenuto ad applicare le normali misure di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, a salvaguardia della perimetrazione deliberata a norma del presente articolo, fino all'approvazione della stessa da parte della Regione; fino a tale data resta applicabile anche la perimetrazione soggetta a revisione o a conferma.

L'approvazione regionale, a norma del presente articolo, delle deliberazioni di adozione della nuova perimetrazione dei centri abitati comporta la decadenza delle licenze edilizie in contrasto con le previsioni della stessa, salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante l'impianto del cantiere e la esecuzione di opere volte all'effettiva realizzazione del fabbricato, e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Agli effetti di cui sopra non concretano l'inizio dei lavori l'esecuzione di modesti scavi e sbancamenti, la sola posa di pilastri e quant'altro, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente indirizzato al risultato dell'effettuazione della costruzione.

Art. 2.

Ai fini della presente legge è considerato centro abitato ogni aggregato di case continue o vicine, con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici.

Il limite del centro abitato è costituito da un perimetro continuo comprendente tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi, nonchè le aree adiacenti, purchè già completamente dotate delle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 3.

Nei comuni che non abbiano provveduto in conformità a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1, a partire dalla infruttuosa decorrenza del termine ivi fissato e fino all'approvazione regionale della perimetrazione, l'edificazione a scopo residenziale è soggetta per tutto il territorio comunale alla limitazione volumetrica di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile.

La disposizione di cui al comma precedente si applica limitatamente ai periodi di tempo durante i quali, a norma dello art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, operano le limitazioni previste dai primi tre comma dell'art. 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino ancora sprovvisti della perimetrazione dei centri abitati di cui all'art. 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, benchè tuttora obbligati a dotarsene.

Art. 5.

Le perimetrazioni dei centri abitati, deliberate dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge e non approvate secondo la procedura di cui all'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, debbono essere considerate efficaci nei confronti delle licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e purchè i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante l'impianto del cantiere e l'esecuzione di opere volte all'effettiva realizzazione del fabbricato.

Agli effetti di cui sopra si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 6.

Nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati o che, pur essendone provvisti, siano soggetti all'obbligo di revisione previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, i quali sulla base dell'ultimo censimento nazionale abbiano registrato una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e nei quali, inoltre, il valore percentuale dell'incremento delle abitazioni nel periodo intercensuario 1961-71 abbia superato il corrispondente valore regionale, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'interno dei centri edificati, come individuati e delimitati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è vietata ogni costruzione a scopo residenziale o produttivo;

b) all'esterno dei centri edificati di cui sopra, in presenza di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, non possono essere consentite costruzioni a scopo residenziale o produttivo se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionata estesi a superfici non inferiori a metri quadrati 10.000, mentre, in assenza di strumento urbanistico generale, il volume complessivo di ciascun fabbricato a scopo residenziale o produttivo non può superare la misura di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile.

I divieti e le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici pubblici di interesse pubblico, di programmi per la edilizia residenziale pubblica e di piani urbanistici attuativi debitamente approvati, nonchè degli interventi volti alla ristrutturazione, al risanamento e al restauro conservativo degli edifici esistenti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano fino all'approvazione regionale dello strumento urbanistico generale ovvero della variante integrale prevista dall'art. 5 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e, comunque, non oltre sei mesi dalla sua trasmissione per l'approvazione o dall'entrata in vigore della presente legge ove sia stato già trasmesso senza che la Regione lo abbia restituito al comune per rielaborazione.

L'entrata in vigore della presente legge comporta la decadenza delle licenze edilizie in contrasto con quanto previsto nei precedenti comma salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati, mediante l'impianto del cantiere e l'esecuzione di opere volte all'effettiva realizzazione del fabbricato, e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Agli effetti di cui sopra si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 7.

Indipendentemente dalla data dell'avvenuto deposito a norma dell'ultimo comma del presente articolo, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione delle modifiche indicate dalla Regione ai sensi del quarto comma dell'art. 10, del sesto comma dell'art. 16 e del quinto comma dell'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, nonchè del quarto comma dell'art. 1 della presente legge e fino alla approvazione del relativo strumento urbanistico, il sindaco è tenuto ad applicare le normali misure di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, anche se i relativi termini risultino scaduti, a salvaguardia sia del piano urbanistico adottato dal comune, sia delle modifiche indicate dalla Regione.

Limitatamente alle modifiche indicate dalla Regione, l'obbligo di cui al precedente comma cessa qualora entro sei mesi dalla trasmissione della relativa deliberazione comunale, debitamente esecutiva, di controdeduzioni alla Regione, questa non abbia provveduto all'approvazione dello strumento urbanistico.

La comunicazione di cui al primo comma è immediatamente depositata presso il comune a libera visione del pubblico: dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso del sindaco.

Art. 8.

I comuni con proprio provvedimento hanno facoltà di stabilire che, nell'ambito delle zone omogenee *A* e *B* quali indicate dal rispettivo strumento urbanistico o delle zone delimitate col suddetto provvedimento, l'impegno dei privati di procedere alla attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, previsto dallo art. 31, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, possa essere sostituito dal versamento al comune di una somma commisurata al costo presumibile delle opere richieste.

Tale somma sarà vincolata alla realizzazione delle opere per le quali è richiesto il versamento e che dovranno essere attuate dal comune nel successivo triennio.

Il provvedimento di cui al primo comma, ove non inserito nel regolamento edilizio, è adottato con deliberazione del consiglio comunale ed è approvato a norma dell'art. 4, lettera *c*) della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8.

Titolo II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MAGGIO 1972, N. 8 E 6 FEBBRAIO 1974, N. 7

Art. 9.

All'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, è aggiunto quanto segue:

« *l*) l'approvazione degli elenchi previsti dall'art. 4, ultimo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291;

m) l'approvazione degli elenchi previsti dall'art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ».

Il disposto di cui all'art. 9, lettera *c*) prima parte della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, è sostituito con il seguente: « gli affari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *l*), *m*) dell'art. 2 ».

Art. 10.

All'art. 4 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, è soppresso il disposto di cui alla lettera *a*).

E' abrogato quanto disposto dall'art. 6, lettera *c*), della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8.

All'art. 6 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, è aggiunto quanto segue:

« *e*) concede la proroga dei termini previsti dagli articoli 8 e 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e dall'art. 5 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7;

f) su conforme parere del comitato tecnico urbanistico indica in via interlocutoria le modifiche da introdurre d'ufficio, ai sensi degli articoli 10, 16 e 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, negli strumenti urbanistici ivi rispettivamente contemplati, o quelle altre che è necessario od opportuno siano apportate dai comuni, ai fini dell'emissione del definitivo provvedimento regionale;

g) emette la diffida di cui all'art. 26, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e procede alla contestazione di cui all'art. 27, terzo comma, della stessa legge ».

Art. 11.

All'art. 7 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, è aggiunto quanto segue:

« *c*) la nomina del commissario per la formazione dei piani delle zone per l'edilizia economica popolare, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

Art. 12.

Dopo il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 24 maggio 1972, n 8, è aggiunto il seguente comma:

« Ai membri di cui alle lettere *g*) e *h*) dell'art. 10 sono dovute le competenze previste al comma precedente nonchè il rimborso delle spese sostenute, anche per la partecipazione ai sopralluoghi del comitato tecnico urbanistico ».

Art. 13.

All'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, sono premessi i seguenti comma:

« In sede di formazione o di revisione dei programmi di fabbricazione, i comuni devono osservare i limiti e i rapporti di cui all'art. 41-*quinquies*, ottavo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ivi compresi quelli che comportano l'indicazione di aree da riservare a spazi pubblici o di uso pubblico, nonchè a spazi ed opere di interesse collettivo, ancorchè le relative previsioni siano preordinate alla espropriazione o comportino l'imposizione di vincoli di inedificabilità.

Le indicazioni di cui al comma precedente, anche se previste da programmi di fabbricazione approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggette ai limiti temporali di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e di cui all'art. 1 della legge 30 novembre 1973, n. 756 ».

Art 14.

Il contributo previsto dall'art. 10, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, è elevato da lire 2.000.000 a L. 3.000.000 per ognuna dei comuni deleganti.

Il disposto di cui all'art. 10, primo comma, lettera *b*) è sostituito dal seguente:

« *b*) ai singoli comuni anche se fruiscono degli stanziamenti di cui alla precedente lettera *a*):

1) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per la redazione o la revisione dei piani regolatori generali, comunali o intercomunali, nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora questa non superi L. 5.000.000 e del 50 per cento della spesa eccedente tale cifra, fino ad un contributo massimo di L. 9.000.000 ulteriormente incrementabile sino al 20 per cento dello stesso, qualora si prospetti la necessità di indagini relative all'assetto geologico e idrogeologico del territorio;

2) con popolazione non superiore a 3.000 abitanti per la redazione dei regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione sino ad un contributo massimo di L. 3.000.000, ulteriormente incrementabile sino al 20 per cento dello stesso, qualora si prospetti la necessità di indagini relative all'assetto geologico e idrogeologico del territorio;

3) con popolazione non superiore a 25.000 abitanti per la redazione degli strumenti attuativi di cui al precedente art. 8, nella misura massima di L. 5.000.000.

Art. 15.

L'art. 11 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

« I contributi saranno concessi secondo l'ordine di presentazione della domanda nei limiti di cui all'art. 10.

A corredo della domanda relativa ai contributi di cui al precedente articolo, lettera *a*), gli enti interessati devono trasmettere alla Regione copia della deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale decidono rispettivamente di istituire gli uffici previsti dall'art. 9 ovvero di conferire delega o incarico per la redazione degli strumenti urbanistici nel medesimo articolo indicati.

A corredo della domanda relativa ai contributi di cui al precedente articolo, lettera *b*), i comuni interessati devono trasmettere alla Regione copia della deliberazione esecutiva ai sensi di legge con la quale decidono di procedere alla redazione o alla revisione degli strumenti urbanistici e indicano il programma e gli obiettivi da conseguire, nonchè la previsione della relativa spesa e dei tempi occorrenti. Qualora sia richiesto l'incremento del contributo per le indagini concernenti l'assetto geologico e idrogeologico del territorio la suddetta deliberazione comunale deve indicare gli elementi necessari per valutare la connessione delle relative ricerche con la formazione del previsto strumento urbanistico ».

Art. 16.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 18 gennaio 1975

DAGNINO

(866)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 5.

Contributo regionale straordinario una tantum a favore delle comunità montane per le spese di primo funzionamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire l'attività istituzionale delle comunità montane costituite con legge regionale n. 10 del 27 marzo 1973, viene concesso un contributo straordinario « una tantum », quale concorso alle spese di primo funzionamento, entro i limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge.

Art. 2.

Lo stanziamento straordinario, determinato nella misura di L. 250.000.000, viene ripartito tra le comunità montane come segue:

1. Agordina	L.	15.543.000
2. Alpago	»	12.451.000
3. Basso Cadore Longaronese Zoldano	»	13.478.000
4. Bellunese	»	18.519.000
5. Centro Cadore	»	14.370.000
6. Comelico e Sappada	»	13.255.000
7. Feltrina	»	17.523.000
8. Valle del Boite	»	13.952.000
9. Grappa	»	11.846.000
10. Prealpi Trevigiane	»	12.826.000
11. Baldo	»	13.056.000
12. Lessinia	»	15.389.000
13. Alto Astico e Posina	»	12.965.000
14. Dall'Astico al Brenta	»	12.440.000
15. Brenta	»	12.344.000
16. Agno e Chiampo	»	13.168.000
17. Leogra - Timonchio	»	12.329.000
18. Altipiano dei Sette Comuni	»	14.546.000

Art. 3.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale a condizione che si sia provveduto alla elezione degli organi esecutivi di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 11 del 27 marzo 1973.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive L. 250.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 531 « fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione » istituito con legge di variazione del bilancio 1974 — primo provvedimento — approvato dal consiglio regionale in data 28 novembre 1974.

Nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1974 è iscritto il cap. 432 dal titolo « Contributo straordinario "una tantum" a favore delle comunità montane per le spese di primo funzionamento » con lo stanziamento di L. 250.000.000.

Al bilancio di spesa della Regione esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 531. — Partita che si riduce: « Contributi "una tantum" per l'avvio delle comunità montane » . . . L. 250.000.000

In aumento:

Cap. 432 . L. 250.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 6.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, e della legge regionale 17 maggio 1974, n. 32, concernenti la concessione di contributi per l'adattamento di edifici per scuole materne, elementari e medie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 « Concessione di contributi per l'adattamento e riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie », modificata e integrata dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 32, è autorizzata una ulteriore spesa di L. 500.000.000 da aggiungersi ai fondi stanziati dall'art. 6 della predetta legge.

Art. 2.

La concessione dei contributi regionali per gli esercizi 1974 e 1975 avverrà secondo i criteri e le modalità previsti dalle leggi regionali 18 marzo 1974, n. 22, e 17 maggio 1974, n. 32, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

Ai fini della ripartizione dei fondi stanziati con la presente legge e di quelli già stanziati con la citata legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, per l'esercizio 1975, saranno prese in considerazione le domande non incluse nel precedente programma di ripartizione, purchè afferenti a lavori il cui importo non superi il limite di cui al successivo art. 4, nonchè quelle che perverranno alla giunta regionale entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate da istituzioni pubbliche o private dovranno essere corredate dal parere del sindaco competente per territorio.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22.

Art. 3.

Il programma di ripartizione di cui all'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, dovrà essere presentato al consiglio regionale per l'approvazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini della ripartizione dei contributi regionali di cui alla presente legge non può eccedere la somma di L. 25.000.000.

Art. 5.

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, per l'anno 1975 è incrementato dalla ulteriore somma di L. 500.000.000, cui si provvede mediante utilizzazione dello importo di L. 500.000.000 stanziato al cap. 725 — Partita « Rifinanziamento della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 » — del bilancio della Regione, esercizio 1974, così come previsto dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 7.

Rifinanziamento della legge regionale 17 maggio 1974, n. 33, concernente la disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 17 maggio 1974, n. 33, dal titolo « Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo » è rifinanziata per l'esercizio 1975 con lo stanziamento di L. 350.000.000.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si procede mediante riduzione di L. 350.000.000 dello stanziamento di cui al cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » (Partita: « Rifinanziamento legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Lo stanziamento di cui al comma precedente, viene iscritto al cap. 4600 « Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche in Italia e all'estero » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 8.

Istituzione e disciplina del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE OSPEDALIERO

Art. 1.

E' istituito il fondo regionale per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera a norma del combinato disposto dagli articoli 12 e 17 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

Il fondo, di cui all'art. 1, sarà iscritto nel bilancio della Regione in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e si articolerà, nello stato di previsione della spesa, in distinti capitoli corrispondenti ai seguenti interventi:

a) spese correnti degli enti ospedalieri;

b) spese per investimenti nel settore ospedaliero ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

c) spese per convenzioni a norma del primo e terzo comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386; spese per l'assistenza indiretta della Regione ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386; spese per l'assistenza ospedaliera all'estero ai sensi del quinto e sesto comma dell'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

d) spese per il personale comandato presso la Regione a norma dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

e) contributi a enti ospedalieri per situazioni eccezionali.

Art. 3.

Le delegazioni di pagamento già rilasciate per la stipulazione di mutui e di prestiti pluriennali contratti dagli enti ospedalieri sono trasferite di diritto sulle somme che la Regione è tenuta a erogare per l'assistenza ospedaliera.

Sulle stesse somme saranno altresì rilasciate le delegazioni di pagamento per mutui non ancora perfezionati, riguardanti opere già approvate dai competenti organi regionali e in corso di esecuzione, a condizione che il perfezionamento degli stessi venga previamente autorizzato dalla giunta regionale.

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 4.

Per l'anno 1975, la quantificazione degli stanziamenti nei capitoli di spesa corrispondenti agli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 2 sarà effettuata con deliberazione della giunta regionale tenuto conto dell'ammontare della quota del fondo nazionale ospedaliero assegnato alla Regione, sentita la competente commissione consiliare, in osservanza dei seguenti criteri:

interventi di cui alla lettera a) fino a un massimo del 90 per cento del fondo regionale;

interventi di cui alla lettera *b)* fino a un massimo del 10 per cento del fondo regionale;

interventi di cui alla lettera *c)* fino a un massimo del 10 per cento del fondo regionale;

interventi di cui alla lettera *d)* fino a un massimo dello 0,50 per cento del fondo regionale;

interventi di cui alla lettera e) fino a un massimo del 4 per cento del fondo regionale.

La ripartizione fra gli enti ospedalieri degli stanziamenti previsti al precedente comma sarà effettuata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.

Lo stanziamento, di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, è ripartito, per l'anno 1975, tra i singoli enti ospedalieri:

a) per l'80 per cento, in proporzione all'ammontare delle spese effettive a carattere ricorrente di ciascun ente — escluse le rate di ammortamento di mutui e di prestiti — risultante dal consuntivo dell'esercizio 1973, incrementato dalle rate in ammortamento nel 1975 di mutui e di prestiti pluriennali;

b) per il 20 per cento, in proporzione al numero delle giornate teoriche di degenza ottenuto moltiplicando il numero dei ricoveri effettuati nell'anno 1974 nelle divisioni o sezioni autonome autorizzate di ciascun ospedale, nonchè negli istituti o cliniche delle università convenzionate, per la durata media regionale della degenza riferita alle rispettive divisioni o sezioni autonome, quale è stabilita nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 6.

Lo stanziamento di cui alla lettera *e)* dell'art. 2, per lo anno 1975, può essere erogato a favore di enti ospedalieri che si trovino a operare in situazioni eccezionali.

In tali casi gli enti ospedalieri devono presentare alla giunta regionale la documentazione atta a dimostrare la eccezionalità delle situazioni.

L'assegnazione del contributo è fatta nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio sulla base dell'accertamento effettivo dei costi e, qualora sia necessario, in conformità con il piano di ristrutturazione dei servizi.

L'inosservanza del piano di cui al precedente comma comporta la revoca o la riduzione del contributo assegnato.

Art. 7.

Il bilancio degli enti ospedalieri per l'esercizio 1975 deve essere redatto entro trenta giorni dalla comunicazione della quota agli stessi assegnata, sulla base delle entrate assicurate dalla Regione col fondo di cui all'art. 1.

Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio fosse stato già approvato, dovrà essere variato in conformità con quanto disposto dal precedente comma.

Art. 8.

Fino all'approvazione del bilancio redatto ai sensi del primo comma del precedente articolo, gli enti ospedalieri, per l'anno 1975 sono autorizzati a impegnare e pagare le spese in ragione di un dodicesimo per ogni mese della somma stanziata dal preventivo del 1974 per le spese effettive ordinarie.

Al di fuori di quanto previsto dal precedente comma, è consentito solo il rimborso dei mutui già in corso e approvati.

Art. 9.

Gli ospedalieri gestiti da enti pubblici e non ancora costituiti in enti ospedalieri sono equiparati, ai fini della presente legge, agli enti ospedalieri.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

« ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA »

Durata media della degenza agli effetti dell'art. 5

Divisioni o sezioni autonome	Giorni
Medicina generale	16
Pediatria	15
Patologia neonatale (compresa l'assistenza agli immaturi)	20
Neurologia e neuropsichiatria	23
Dermosifilopatia	13
Malattie infettive	21
Geratria	20
Recupero e rieducazione funzionale	25
Cardiologia	20
Ematologia	25
Oncologia	25
Endocrinologia	18
Nefrologia	18
Radioterapia e medicina nucleare	25
Pneumologia	25
Medicina del lavoro	14
Gastroenterologia	20
Reumatologia	20
U.C.I.C.	8
Medicina riabilitativa	45
Lungodegenti	90
TBC	65
Chirurgia generale	12
Ostetricia e ginecologia	8
Ortopedia e traumatologia	10
Oculistica	10
O.R.L.	6
Odontostomatologia	5
Urologia	13
Cardiochirurgia	30
Neurochirurgia	15
Neurotraumatologia	20
Chirurgia plastica	18
Chirurgia toracica	20
Chirurgia pediatrica	12
Chirurgia maxillofacciale	8
Chirurgia vascolare	13
Rianimazione	8

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. **9.**

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1974 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1975)

(1217)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. **10.**

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 28 *gennaio* 1975)

(1218)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1975, n. **3.**

Bilancio di previsione della regione dell'Umbria per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1975)

(847)

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1975, n. **4.**

Norme per la predisposizione dei bilanci per il 1975 e criteri provvisori di riparto del fondo ospedaliero regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di apposita legge organica regionale sulla contabilità degli enti ospedalieri, la predisposizione annuale del bilancio di previsione degli enti stessi è disciplinata dagli articoli successivi.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si applicano le norme del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 2.

Il bilancio preventivo per l'esercizio 1975 deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce e comprende l'eventuale disavanzo e l'eventuale avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti.

Il bilancio deve essere corredato dai modelli *A*) e *B*) allegati alla presente legge e dell'elenco del personale in servizio contenente l'indicazione degli emolumenti spettanti e degli oneri riflessi.

Art. 3.

Il bilancio degli enti ospedalieri per l'anno 1975 deve prevedere nella parte entrata:

l'avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 1974;

il contributo dello Stato al ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1974;

quota parte del fondo ospedaliero regionale;

i proventi per l'attività ambulatoriale e per paganti;

le rendite patrimoniali;

le partite di giro;

le gestioni speciali.

Nella parte uscita:

il disavanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 1974;

il versamento al bilancio dello Stato dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1974;

le spese correnti per attività di degenza finanziata dal fondo ospedaliero regionale;

le spese correnti per attività ambulatoriali e di degenza a favore dei paganti;

le spese per la formazione del personale;

le spese per investimenti e patrimonio;

le rate ammortamento mutui pregressi al 31 dicembre 1974;

le partite di giro;

le gestioni speciali;

il fondo di riserva.

Art. 4.

Gli enti ospedalieri devono tenere completamente separate le rilevazioni contabili della gestione ed il movimento di cassa dell'esercizio 1975 e successivi da quelli relativi all'esercizio 1974 e precedenti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1974 e precedenti, iscritto nel bilancio 1975, dovrà avere in corrispondente partita in entrata denominata: « Contributo dello Stato a ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1974 ».

L'eventuale avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1974 e precedenti, iscritto nel bilancio 1975, dovrà avere la corrispondente partita in uscita denominata: « Versamento al bilancio dello Stato dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1974 » ed il relativo importo dovrà essere versato entro quindici giorni dall'accertamento dell'effettiva disponibilità finanziaria di cassa.

Art. 5.

A partire dall'esercizio 1975 nello stato di previsione della entrata del bilancio regionale è iscritto, in apposito capitolo compreso fra le contabilità speciali, il fondo regionale per la assistenza ospedaliera, costituito dalla quota che risulterà assegnata alla Regione nel riparto del fondo nazionale previsto dall'art. 16 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

A partire dallo stesso esercizio, tra le contabilità speciali dello stato di previsione del bilancio regionale è iscritto, in entrata al cap. 1175, e in uscita al cap. 4925, apposito capitolo denominato: « Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera » con stanziamento pari alla quota del fondo nazionale di cui al comma precedente.

Art. 6.

Il fondo ospedaliero regionale è destinato al finanziamento delle seguenti voci di spesa:

a) spese correnti degli enti ospedalieri;

b) rate ammortamento mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1974;

c) interventi sulla rete ospedaliera per investimenti e riequilibrio, ivi comprese le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale;

d) spese per il personale comandato a norma dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

e) spese derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione a norma dell'art. 18 della legge n. 386 o nelle quali la Regione è subentrata all'ente mutualistico a norma dell'art. 18, terzo comma;

f) spese per l'assistenza ospedaliera a rimborso erogata dalla Regione, per assistenza ospedaliera all'estero erogata dalla Regione a favore degli aventi diritto, per rimborso alle casse marittime;

g) fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese.

Art. 7.

La giunta regionale determina per il 1975 le quote da destinare alle singole finalità di cui all'art. 6, tenendo presente la quota del fondo nazionale assegnata alla regione dell'Umbria e l'obiettivo di pervenire a livelli assistenziali uniformi ed al miglioramento delle prestazioni sanitarie, con i seguenti criteri:

a) spese correnti degli enti ospedalieri nella misura del 100 per cento degli importi risultanti dall'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 8 e 9;

b) rate di ammortamento dei mutui contratti fino al 31 dicembre 1974 nella misura del 100 per cento dei relativi importi;

c) interventi sulla rete ospedaliera per investimenti e riequilibrio secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 68, in attesa che sia operante il piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57;

d) spese per il personale comandato nella loro integrale misura in base alla normativa vigente;

e) per le spese di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente articolo la residua quota del fondo regionale ospedaliero.

Per quanto previsto alla lettera *c*) del precedente comma gli enti ospedalieri apportano le variazioni di bilancio conseguenti le autorizzazioni della giunta regionale.

La giunta regionale, nel determinare la quota da destinare al fondo di riserva, non può superare il limite massimo del 3 per cento. Per la determinazione di quote eccedenti tale misura, la competenza è del consiglio regionale.

Art. 8.

L'ente ospedaliero determina le spese correnti da iscrivere nel bilancio 1975 sulla base dei seguenti elementi, con i criteri di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12:

a) stipendi, altri assegni fissi e oneri contributivi relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre 1974, ivi compresi gli oneri derivanti da scatti di anzianità e dalla applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro, nonchè gli oneri relativi al personale assunto in sostituzione di dipendenti che avevano ricoperto posti previsti dalla pianta organica, nonchè quelli relativi a personale assunto su autorizzazione della giunta regionale ai sensi della legge 13 dicembre 1974, n. 68;

b) oneri derivanti da convenzioni in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero successivamente autorizzate dalla giunta regionale;

c) spese per funzionamento organi;

d) canoni di locazione, esclusi quelli meramente figurativi, derivanti da contratti;

e) compensi ai dipendenti dell'ente per lavoro straordinario e reperibilità;

f) spese per manutenzione ordinaria degli edifici; spese per manutenzione, riparazione e reintegrazione degli arredi, delle attrezzature; spese per combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono; spese per trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti per appalto; consumi e spese generali diverse;

g) spese per acquisti di medicinali, presìdi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici;

h) spese per acquisto generi per confezionamento vitto;

i) fondo di riserva nella misura massima del 3 per cento.

Art. 9.

Gli stanziamenti per le voci di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 8 devono essere iscritti nella misura del 100 per cento della relativa spesa prevista.

Art. 10.

Gli stanziamenti per le spese relative a compensi a dipendenti dell'ente per lavoro straordinario e reperibilità di cui alla lettera *e*) dell'art. 8 devono essere determinati dagli enti ospedalieri sulla base degli emolumenti spettanti nei limiti quantitativi fissati a norma degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 11.

Gli stanziamenti per le spese di cui al punto *f*) del precedente art. 8 non possono superare la misura delle corrispondenti uscite accertate a consuntivo 1974 maggiorate del 16 per cento.

Art. 12.

Gli stanziamenti per l'acquisto di medicinali, presìdi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici di cui alla lettera *g*) dell'art. 8 sono determinati sulla base del costo medio per giornata di degenza accertato al 30 settembre 1974 dall'ospedale regionale, maggiorato del 16 per cento moltiplicato per le giornate di degenza verificatesi nel 1974.

La giunta regionale, sulla base degli elementi forniti dallo ospedale regionale, provvederà a comunicare agli enti ospedalieri l'importo dei costi medi di cui al comma precedente.

Gli stanziamenti per gli acquisti necessari per il confezionamento del vitto di cui alla lettera *h*) dell'art. 8 sono determinati dalla giunta regionale sulla base del costo accertato per ciascun ente nel 1974.

Art. 13.

La quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera assegnata a ciascun ente per l'esercizio 1975 è vincolata alla gestione di competenza di tale anno e non può in nessun caso essere destinata alla estinzione dei debiti contratti per l'esercizio 1974 e precedenti.

Gli enti ospedalieri possono effettuare storni solamente tra le voci comprese nell'ambito di ciascuno dei seguenti gruppi di spesa:

a) spese per il funzionamento degli organi;

b) spese per il personale; oneri per convenzioni; spese per la formazione del personale; compensi per lavoro straordinario e reperibilità;

c) spese per manutenzione ordinaria degli edifici, manutenzione, riparazione e reintegrazione degli arredi e delle attrezzature; spese per combustibili, utenze di energia elettrica; acqua, gas e telefono, per trasporti, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altre, svolti direttamente o conferiti per appalto; consumi e spese generali diverse; spese per acquisto di medicinali, presìdi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici; spese per acquisto generi per confezionamento vitto;

d) interventi sulla rete ospedaliera per investimenti e riequilibrio; canoni di locazione ed ammortamento.

Art. 14.

Le diarie a carico dei soggetti che non hanno diritto alla assistenza ospedaliera della Regione ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 386 sono determinate, per l'anno 1975, nella misura delle rispettive rette di degenza deliberate per il 1974 e approvate ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, maggiorate del 25 per cento.

Art. 15.

In attesa dei provvedimenti di competenza dello Stato concernenti la determinazione del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera nonché della ripartizione dello stesso tra le regioni, gli enti ospedalieri della regione dell'Umbria sono autorizzati a spendere, per le previste destinazioni del fondo, in anticipo rispetto alla erogazione della quota che a ciascuno verrà assegnata nel riparto del fondo ospedaliero regionale fino ad un massimo di 3/12 degli stanziamenti passivi iscritti nel bilancio preventivo per l'esercizio 1975 compilato secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.

Le spese sostenute dai predetti enti in applicazione del comma precedente saranno rimborsate integralmente dalla Regione al momento dell'erogazione della quota del fondo nazionale ospedaliero per l'anno 1975.

Art. 16.

La composizione del collegio dei revisori degli enti ospedalieri è così determinata:

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti effettivi e due supplenti della Regione, nominati dal consiglio regionale con voto limitato.

La giunta regionale nomina nell'ambito del collegio il presidente.

I componenti del collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il collegio esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'ente e sulla regolarità degli atti amministrativi.

Il collegio dei revisori trasmette trimestralmente alla giunta regionale una relazione sullo stato degli impegni e sulla situazione di cassa dell'ente ospedaliero per quanto riguarda l'utilizzo del fondo regionale ospedaliero, corredata dal relativo prospetto contabile conforme all'allegato modello *C*.

Art. 17.

Gli enti ospedalieri trasmettono alla giunta regionale, entro quindici giorni dall'avvenuta approvazione da parte del comitato regionale di controllo, il bilancio di previsione per l'esercizio 1975 corredato dagli allegati di cui all'art. 2 e dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 gennaio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 dicembre 1974 (atto n. 1333) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 14 gennaio 1975.

(*Omissis*).

(868)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1975, n. 1.

Norme integrative della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il personale immesso nei ruoli regionali, nei cui confronti sia successivamente applicato l'art. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, usufruirà degli stessi benefici previsti dalla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, per il restante personale inquadrato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1975, n. 2.

Incremento del fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese trasporti istituito con legge regionale 7 febbraio 1974, n. 16, è elevato da lire 1 miliardo a lire 3 miliardi.

Art. 2.

All'incremento di 2.000.000.000 (due miliardi) si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 324, art. 2 « Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 approvato con legge regionale 10 giugno 1974, n. 20.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1975, n. 3.

Istituzione del comitato regionale per lo sport.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il comitato regionale per lo sport, in aderenza ai principi dell'art. 13 dello statuto.

Il comitato è l'organo della consultazione della Regione con i rappresentanti delle comunità locali, degli enti e delle associazioni che operano per la promozione dell'attività sportiva.

Art. 2.

Compiti del comitato sono:

a) esprimere pareri sui progetti di programmazione avente ad oggetto il tempo libero e la pratica sportiva;

b) predisporre piani di intervento che perseguano la funzione educativa, sanitaria e sociale dello sport.

Art. 3.

Il comitato è composto da:

assessore regionale al turismo, spettacolo, sport, o suo delegato che lo presiede;

assessori regionali agli enti locali e programmazione, all'istruzione, all'urbanistica, alla sanità;

tre consiglieri regionali, di cui uno di rappresentanza della minoranza;

tre esperti designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo, spettacolo, sport;

cinque rappresentanti dei comuni designati dall'A.N.C.I. pugliese;

un rappresentante delle province designato dall'unione delle province pugliesi;

un rappresentante per ciascuna delle associazioni ed enti del tempo libero e di propaganda e promozione sportiva che agiscono nella Regione: ENAL, ENDAS, ARCIUISP, AICS, C.S.I., LIBERTAS;

il delegato regionale del C.O.N.I.;

il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;

il rappresentante regionale della federazione medici sportivi;

i rappresentanti delle federazioni di sport strutturate a carattere regionale;

tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

Art. 4.

Alla nomina dei componenti il comitato, provvede, con proprio decreto il presidente della Regione in base alle designazioni effettuate.

I componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Il comitato si riunisce una volta ogni quadrimestre ed ogni volta che il presidente lo ritenga necessario.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato allo sport.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1975, n. 4.

Modifica della legge regionale « Incremento del fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese trasporti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale « Incremento del fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese trasporti » è sostituito dal seguente:

All'incremento di 2.000.000.000 (due miliardi) si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 324, art. 2 « Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 approvato con legge regionale 10 giugno 1974, n. 20 e istituzione del seguente capitolo: cap. 296-*bis* - Incremento del fondo di dotazione dell'Ente regionale trasporti L. 2.000.000.000.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

(1186)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750600)